

una tassa del mezzo per cento sul capitale nominale coll'opposizione che egli fa alla proposta ministeriale d'imporre una tassa del mezzo per mille.

Siccome non parmi che l'onorevole preopinante abbia aggiunto nuovi argomenti, non farò perciò nuove osservazioni per convincere la Camera. La prego soltanto di ricordare che questa legge esiste nella vicina Francia e più grave che noi non la proponiamo; e che nella vicina Francia non ha impedito non solo lo sviluppo dello spirito d'associazione, ma l'abuso di questo spirito medesimo e delle società anonime. Questo mi pare basti a distruggere tutti gli argomenti che si potrebbero addurre contro la proposta ministeriale.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Arnulfo.

ARNULFO. Se la Camera me lo consente, dico ancora due parole.

Io debbo nuovamente ricordare la circostanza che la legge del 1850 stabilisce diritti di bollo, dal che ne deduco la conseguenza che le leggi sul bollo o non si possono eseguire o bisogna farle come fu fatta quella del 1850, e di ciò diede la prova il signor ministro allorchè presentò la legge ultima sulla carta bollata che seguì lo stesso sistema della precedente. Quando si tratta di diritti di bollo, non si va cercando cosa si voglia scrivere sulla carta bollata, la parte intrinseca dell'atto non si considera.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle finanze. E le cambiali?

MANTELLI. Le scritture private?

ARNULFO. Le cambiali sono già scritte quando sono bollate, ed allora l'obbligazione rimane determinata, irrettrattabile ed ha per origine un corrispettivo. Le azioni di società anonime, per contro, quando emesse e non pagate, sono pagabili o no a volontà del creditore, e, non pagate, non sono un valore. La legge del bollo può colpirle d'un diritto senza distinguere se pagate o no, come colpisce tanti atti coll'impiego della carta non proporzionale ad essi, ma una legge fondata sul *valore reale*, come questa, non può colpire le azioni, salvo a misura dei pagamenti.

Il signor ministro dice: ma la tassa attuale di 50 centesimi per mille è modica al pari di quella del diritto di bollo. Io non ho parlato dell'ingiustizia della tassa relativamente al suo ammontare; nulla dissi a questo riguardo, sebbene la tassa attuale riesca più onerosa del diritto di bollo. Notai soltanto che, cambiandosi, si dica pure il modo di percezione, e volendosi assimilare questa tassa a quella d'insinuazione, dando per base il *valore reale* delle azioni, non sussiste più il sistema che è forza adottare nelle leggi sulla carta bollata e sui diritti di bollo, ma bisogna seguire altri principii.

Aggiungerò che il diritto di bollo non era pagabile che ogni 20 anni, cosa ben diversa da una tassa annuale, come diventerebbe quella che ora ci si presenta. Aggiungerò ancora che in quella legge del 1850 si ebbe la precauzione di dire all'articolo 9 *che saranno dispensate dal pagamento del diritto di bollo le società e compagnie che non avessero da due anni addietro pagato agli interessati alcun dividendo e fintantochè riaprano la corrisponsione, ecc.*

Qui, per contro, abbiamo un sistema perfettamente opposto; qui vogliamo che si paghi la tassa fin dal giorno in cui la società è approvata, ben lungi che ci occupi la legge del dividendo dei guadagni e delle perdite. Si vedrà per conseguenza dalla Camera che vi è una immensa differenza tra la legge del bollo del 1850 e la legge attuale e che non vi è contraddizione in chi sosteneva quella ed impugna questa.

Per tutte le ragioni non vi è la menoma analogia; analogia che nè il Ministero nè la Commissione invocarono nelle loro

relazioni, perchè non vi è identità di principii. Essi parlarono nelle relazioni della legge di successione, d'insinuazione e di emolumento, ma certo non si riferirono alla legge della carta bollata, a cui volentieri sarebbero ricorsi, ove non avessero trovato che gli argomenti non calzavano.

ANNONI. Avendo appartenuto all'ufficio IV, che fu unanime nel non approvare questo progetto di legge ed essendo stato eletto a suo commissario, crederei mancare al mio debito se brevemente non esponessi alla Camera i motivi che hanno indotto quell'ufficio ad esprimere un voto contrario alla legge stessa.

E qui primieramente giova ricordare che la legge del 30 giugno 1853 fu, come dice la relazione ministeriale stessa, sostituita alla legge 22 giugno 1850, perchè fu riconosciuto che la più antica di queste leggi, la quale stabiliva la tassa del mezzo per cento sul capitale delle società, tassa da rinnovarsi da 20 in 20 anni, « riusciva troppo gravosa per le società e compagnie che, appena nate e prima di avere ricavato qualche utile dal capitale sociale, trovavansi costrette ad uno sborso di tanto rilievo. »

Per natural conseguenza quindi si intese nella nuova legge del 30 giugno 1853 di concedere un favore, anzichè creare un nuovo onere al commercio.

Ora, se io giungerò a provare che la legge modificata, come nel progetto di legge che vi fu ora proposto, la tassa riesca realmente di maggior aggravio, sarà pur provato che lo scopo della legge è intieramente mancato.

Non mancherò pure inoltre di esporvi come l'ufficio non abbia egualmente creduto convenire nelle altre causali prodotte a difesa del progetto e come dalla proposta modificazione, mentre pochissimo ne sarebbe l'utile alle finanze, non lieve danno ne tornerebbe al commercio ed al ben pubblico. Infatti, per parlare dell'entità reale della tassa, pregherò la Camera a voler osservare che l'annuale tassa del mezzo per mille, sostituita a quella del mezzo per cento ogni venti anni, corrisponde al doppio, se non si tiene conto degli interessi; mentre, anche avuto riguardo agli interessi composti nei due casi, ancora avvi aumento nella nuova tassa 1853; poichè il mezzo per cento, ossia lire 5 per mille pagate alla fondazione, non diventano dopo i venti anni che sole lire 16 03; quando invece i 50 centesimi all'anno, sempre colla stessa regola degli interessi composti, diventano, dopo lo stesso periodo d'anni, lire 16 83, da cui centesimi 50, ossia la tassa di un'intiera annata di aumento.

Egli è chiaro adunque che la sola facilitazione concessa nella legge del 1853 stava non già certo nel cambiamento della tassa, sì bene nella letterale interpretazione delle parole all'articolo 14 della legge stessa, che cioè fosse tassato il solo capitale effettivo e non il nominale.

Se voi quindi, o signori, accettate il progetto di legge quale vi fu in oggi sottoposto, di certo ne verrà che per alleviare la troppo gravosa legge del 1850, voi ne avrete aumentate le gravanze. Sì, o signori, aumentarla è quasi agire con effetto retroattivo, perchè egli è certo che, siccome coll'antica legge del 1850 si studiava eluderne gli effetti coll'emettere azioni pagabili nel più breve intervallo di tempo, dalla legge del 1853 ad oggi invece, tutte le società, ormai certe di non pagare che per fondi versati stabilirono azioni componenti un capitale oltre ai primi bisogni da pagarsi se e quando occorresse e ad epoche indeterminate.

Quanto alle cause delle proposte modificazioni nel progetto ministeriale, queste si riducono:

1° A non conoscersi l'epoca del versamento del prezzo delle azioni divise in rate;